



Dipartimento per il programma di Governo

Focus

Recenti interventi in materia di cultura



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Sommario

Introduzione	3
Decreto-legge n. 201 del 27 dicembre 2024 – Decreto cultura	3
Piano Olivetti per la cultura	3
Progetti di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato.....	5
Interventi in materia di editoria e di librerie	5
Misure per le istituzioni culturali.....	6
Misure di semplificazione degli interventi nel settore culturale	7
Misure in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale	8
Legge di bilancio 2025 “Legge n. 207 del 30 dicembre 2024” - misure in materia di cultura.....	9
Abbreviazioni e acronimi di uso comune	12
Allegato - Grafici	13



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo



Francesca Grima- Licenza Creative Commons



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Introduzione

Il presente focus analizza i più recenti provvedimenti legislativi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, approfondisce il recente **decreto-legge n. 201 del 27 dicembre 2024, “Misure urgenti in materia di cultura”**, convertito, con modificazioni, nella legge n. 16 del 21 febbraio 2025 e le disposizioni previste in questo settore dalla **legge n. 207 del 30 dicembre 2024, cd. “Legge di bilancio 2025”**.

Decreto-legge n. 201 del 27 dicembre 2024 – Decreto cultura

Con il [decreto-legge n. 201 del 27 dicembre 2024](#), convertito, con modificazioni, nella [legge n. 16 del 21 febbraio 2025](#) sono state previste importanti misure per il settore della cultura attraverso interventi volti a favorire e promuovere la cultura e la lettura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità.

Il provvedimento prevede un nuovo Piano, denominato **“Piano Olivetti per la cultura**. Inoltre, introduce alcune misure importanti per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato nonché per il rilancio del settore culturale, come, tra le altre, l’istituzione di un fondo unico nazionale per il rinnovo e l’apertura di librerie; l’aumento delle risorse per il tax credit dedicato; la tutela delle librerie di prossimità e storiche e l’adozione di misure a sostegno della domanda, come la detrazione fiscale sui libri, sul modello di quella per le spese mediche.

Piano Olivetti per la cultura

Il decreto-legge citato affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Piano, denominato **“Piano Olivetti per la cultura”**, ispirato alla figura di Adriano Olivetti e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate.

Il Piano ha le seguenti finalità:

a) favorire lo **sviluppo della cultura** come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

b) promuovere la **rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate**, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il **coinvolgimento degli enti del Terzo settore** in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b-bis) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;

c) **valorizzare le biblioteche**, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;

c-bis) promuovere **la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini** e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;

d) **promuovere la filiera dell'editoria libraria**, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione o da interesse storico artistico e alle librerie di prossimità;

e) **tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi** nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.

e-bis) promuovere e valorizzare tutte **le attività di spettacolo**;

e-ter) promuovere e valorizzare il **cinema e il settore audiovisivo**;

e-quater) promuovere la **digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale** tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.

Il Piano è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023 e con il Piano d'azione per la cultura, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024, che già prevede interventi di rigenerazione socioculturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica in sette regioni del Sud Italia.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Progetti di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato

L’articolo 2 del decreto-legge n. 201/2024 prevede l’istituzione di una unità di missione per la **cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato** che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. Il responsabile opera in stretto coordinamento con la Cabina di regia del “Piano Mattei”, di cui fa parte a pieno titolo.

Interventi in materia di editoria e di librerie

Al fine di favorire l’apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura **è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2024.**

Al fine di sostenere la filiera dell’editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura **è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l’anno 2026.** Tali risorse sono **assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato**, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge n. 534 del 17 ottobre 1996 e dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, per l’acquisto di libri, anche in formato digitale.

Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previo parere della Conferenza unificata, sono definite le modalità di attuazione degli interventi e di assegnazione delle risorse, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

Al fine di ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2025**.

Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo.

Misure per le istituzioni culturali

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 255 dell'11 novembre 2005, è concesso a decorrere dall'anno 2025 un **contributo annuo** così ripartito:

- a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;
- b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica;
- d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana.

Il contributo, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro, a decorrere dall'anno 2025, per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine del 30 giugno di ciascun anno. I suddetti enti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Misure di semplificazione degli interventi nel settore culturale

L'articolo 7, comma 1, modifica l'art. 63, co. 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, disponendo l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

La norma mira a stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il regime semplificatorio introdotto in via sperimentale dall'articolo 38-bis, c. 1, del D.L. n. 76/2020 durante il periodo pandemico sino al 31 dicembre 2021 e annualmente prorogato sino al 31 dicembre 2024, in considerazione degli effetti incentivanti prodotti nel corso degli anni.

Il comma 3 introduce un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10», inserendo la lettera b-bis) all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 203/2017.

Nella sua formulazione previgente, l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 203/2017 classifica le opere cinematografiche in base al pubblico di destinazione, distinguendole in:

- a) opere per tutti;
- b) opere non adatte ai minori di anni 6;
- c) opere vietate ai minori di anni 14;
- d) opere vietate ai minori di anni 18.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Tale classificazione è proporzionata alle esigenze dello sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età.

La novella in esame introduce quindi un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche, che non opera come divieto ma come parere di non adeguatezza della visione dell'opera da parte di un pubblico minore di anni 10, al fine di garantire l'equilibrato bilanciamento tra protezione dell'infanzia, la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica e il principio di responsabilizzazione dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.

Misure in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

L'articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 201/2024 al fine di tutelare il patrimonio culturale, stabilisce che non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La norma è finalizzata a sottrarre le risorse destinate ad assicurare la tutela del patrimonio culturale all'esecuzione forzata, in quanto rappresentano procedure pregiudizievoli che pregiudicano il buon andamento della relativa azione amministrativa.

Le procedure esecutive eventualmente intraprese sui fondi destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

Periodicamente e con provvedimento motivato, dovranno individuarsi le somme destinate a tali finalità, specificando:

- il vincolo normativo o provvedimento di destinazione;
- la necessità della spesa;
- il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

La norma modifica l'art. 1, co. 338 della L. n. 213/2023, che consente al Ministero di destinare una quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, estendendo tale previsione anche all'acquisizione dei beni culturali stessi.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Legge di bilancio 2025 “Legge n. 207 del 30 dicembre 2024” - misure in materia di cultura

La [legge di bilancio per il 2025](#), prevede, altresì, tra le altre, **misure in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico**, nonché per gli istituti e i luoghi della cultura. Inoltre, stanziando risorse per il sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e per l'organizzazione di eventi culturali e celebrazioni; introduce modifiche alla disciplina del cinema e dell'audiovisivo; rifinanzia il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e prevede risorse per l'attuazione del Piano strategico della fotografia.

In particolare, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è **incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025** (art. 1, co. 592 della L. n. 207/2024).

Inoltre, al fine di realizzare le attività e i servizi svolti in attuazione del **piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura**, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, è **incrementato di 2 milioni di euro annui** (art. 1, co. 594 della L. n. 207/2024).

Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di **iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione** è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 599 e 600 della L. n. 207/2024 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per le finalità di cui sopra.

Nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, al fine di celebrare la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027, è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo pari a **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei **carnevali storici con riconosciuta identità culturale**, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un **fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025** (art 1, c. 604 della L. n. 207/2024). Con decreto del Ministro della cultura sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.

Al fine di sostenere il **settore dei festival, dei cori e delle bande musicali**, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un **fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025** (art. 1, c. 605 della L. n. 207/2024).

I criteri e le modalità di accesso al fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro della cultura.

Al fine di assicurare il **rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico** nonché garantire la stabilità del settore medesimo anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dall'anno 2025 una quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 30 aprile 1985, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari a **8 milioni di euro** (art. 1, c. 606 della L. n. 207/2024), è ripartita come segue:

- a) **750.000 euro**, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;
- b) **7.250.000 euro**, in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.

Nelle more della revisione della normativa di settore, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a **192 milioni di euro**, è destinata, nell'anno 2025, a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024.

Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è **incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** (art. 1, co. 608 della L. n. 207/2024).

Con decreto del Ministro della cultura saranno stabilite le modalità di utilizzo delle suddette risorse, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno di **soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale** o che organizzano manifestazioni, rassegne e



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

festival con l'impiego esclusivo degli **artisti di strada**, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Al fine di incentivare la **promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari**, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di **500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** (art. 1, co. 612 della L. n. 207/2024), da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

Al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero, è **autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** (art. 1, co. 615 della L. n. 207/2024).



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Abbreviazioni e acronimi di uso comune

Art.: articolo

co.: comma

D.L. decreto-legge

D.lgs.; decreto legislativo

D.P.C.M.: decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri

D.P.R.: decreto del Presidente della
Repubblica

G.U.: Gazzetta Ufficiale

L.: legge


PNRR: Piano nazionale di ripresa e
resilienza

UE: Unione europea



Allegato - Grafici


Il seguente grafico riporta la percentuale di misure auto-applicative ed etero-applicative previste nel **D.L. n. 201/2024**. In particolare, il 25% delle misure sono etero-applicative e il restante 75% auto-applicative.





Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Il seguente grafico riporta la percentuale di misure auto-applicative ed etero-applicative in materia di cultura previste nella **Legge di Bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024)**¹. In particolare, il 44% delle misure sono etero-applicative e il restante 56% auto-applicative.



¹ Ai fini di quest'analisi sono state considerate le norme della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 – Legge di bilancio per l'anno 2025 citate nel focus: articolo 1, commi 592, 594, 599, 600, 604, 605, 606, 608, 612 e 615.